

LEGGE 24/03/2012 N. 24 - REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA SEDI FARMACEUTICHE - CONFERMA N. 4 FARMACIE ESISTENTI**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 *"Testo Unico delle Leggi Sanitarie"*;
- il R.D. 30.09.1938 n. 1706 *"Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico"*;
- la L. 08.03.1968, n. 221 *"Provvidenze a favore dei farmacisti rurali"*;
- la L. 02.04.1968, n. 475 *"Norme concernenti il servizio farmaceutico"*;
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 *"Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico"*;
- la L. 08.11. 1991, n. 362. *"Norme di riordino del settore farmaceutico"*;
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 *"c.d. Decreto Cresci Italia"* e s.m.i;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente del quale:

- "1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.*
- 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica"*;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 della Legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia ogni 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 01.01.2017;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 618 del 31 maggio 1996 era stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie dividendo in 4 zone la città ed autorizzando l'apertura della 4 farmacia;

Verificato che la popolazione residente nel Comune di CASTELLANZA alla data del 01.01.2017 è di 14.340 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 4 sedi farmaceutiche, come sopra deliberato;

Considerato che il calcolo matematico prevede una farmacia ogni 3300 abitanti quindi $14.340:3300 = 4,34$ e che l'eccedenza dello 0,34 è pari a 1.140 abitanti (dati da $14.340 - 13.200 [3.300 \times 4] = 1140$) quindi inferiore al 50% di 3300 ossia 1.651;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di **confermare la vigente Pianta Organica**, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 618 del 31 maggio 1996 e confermata da ultimo con risoluzione n.49 del 19 aprile 2012, anche per il biennio 2018/2019;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita del visto di regolarità contabile;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di confermare l'attuale pianta organica delle farmacie di Castellanza nel numero delle 4 sedi farmaceutiche esistenti, come stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 618 del 31 maggio 1996 e confermata da ultimo con risoluzione n. 49 del 19 aprile 2012, anche per il biennio 2018/2019;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.